

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. 28-3538

**L.r. n. 11/2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) - L.r. n. 3/2014 (legge sulla montagna). Integrazione della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013 (Approvazione criteri, requisiti e modalita' per la nomina con decreto presidenziale dei commissari liquidatori della comunita' montane).**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) che, agli articoli 12 e seguenti, individua il percorso per il superamento delle comunità montane;

visto, in particolare, l'articolo 14 della medesima legge, in base al quale il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto la nomina di un Commissario per ciascuna delle comunità montane i cui comuni non abbiano deliberato di costituirsi integralmente in unione;

vista la D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, con la quale sono stati individuati i criteri, i requisiti e le modalità per la nomina con decreto presidenziale dei Commissari liquidatori delle comunità montane;

visto l'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), a norma del quale entro il 31 marzo 2014, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 11/2012, alla nomina dei Commissari delle comunità montane nei casi previsti dalla norma;

dato atto che, a seguito dell'espletamento delle procedure previste con D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, con separati decreti presidenziali (D.P.G.R. nn. 27 – 40 del 31 marzo 2014 e nn. 42 – 43 e 45 – 47 del 15 aprile 2014), si è pervenuti alla nomina di un Commissario per ciascuna delle diciannove comunità montane interessate;

vista la D.G.R. n. 80-2688 del 21 dicembre 2015 che ha integrato il punto 13) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013 (già integrato con D.G.R. n. 33-808 del 22 dicembre 2014), stabilendo:

a) la prorogabilità di ulteriori sei mesi, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure di liquidazione previste dall'articolo 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012, degli incarichi commissariali conferiti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 e successivamente prorogati, in scadenza al 31 dicembre 2015;

b) la riduzione della metà del compenso previsto ai commissari per ogni mese di svolgimento dell'incarico, dalla data di notifica del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012 e fino al termine dell'incarico;

dato atto che, in base alla richiamata delibera, i suddetti incarichi sono stati prorogati, da ultimo con i D.P.G.R. dal n. 124 al n. 140 del 29 dicembre 2015, fino al 30 giugno 2016.

Considerato che:

- ai sensi degli articoli 12, commi 9 e 10, e 15, comma 5 della l.r. 11/2012, i Commissari delle comunità montane devono, tra l'altro, predisporre un'ipotesi di liquidazione e di riparto dei beni, delle attività e delle passività delle comunità montane nei confronti delle unioni montane e dei

comuni montani non inclusi in unioni montane presenti nell'ambito territoriale di riferimento, ipotesi di riparto che la Giunta regionale deve esaminare e autorizzare ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012;

- ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento previsto dal comma 6 della medesima disposizione;

- per poter essere incluse nei piani di riparto di cui sopra, le unioni montane istituite nell'ambito territoriale di ciascuna comunità montana devono essere preventivamente valutate dalla Giunta regionale sotto il profilo della rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 7 della l.r. 3/2014;

- le DD.G.R. n. 1 - 568 del 18 novembre 2014, n. 13 - 1179 del 16 marzo 2015, n. 20-1947 del 31 luglio 2015, n. 14-2551 del 9 dicembre 2015 e n. 9-3077 del 29 marzo 2016 hanno adottato i primi cinque stralci della Carta delle forme associative del Piemonte, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della l.r. 11/2012, inserendo le unioni montane di cui è stata sancita via via l'istituzione.

Dato atto che:

- la Giunta regionale ha provveduto all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012 relativamente alle comunità montane:

- del Pinerolese (D.G.R. n. 37-2574 del 9 dicembre 2015),
- Alta Langa (D.G.R. n. 38-2575 del 9 dicembre 2015),
- Valli del Monviso (D.G.R. n. 23-2603 del 14 dicembre 2015),
- Grana e Maira (D.G.R. n. 24-2604 del 14 dicembre 2015),
- Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (D.G.R. n. 25-2605 del 14 dicembre 2015),
- del Verbano (D.G.R. n. 26-2606 del 14 dicembre 2015),
- Valsessera, Valle di Mosso e Prealpi biellesi (D.G.R. n. 79-2687 del 21 dicembre 2015),
- Alto Tanaro Cebano Monregalese (D.G.R. n. 50-2751 del 29 dicembre 2015),
- Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona (D.G.R. n. 51-2752 del 29 dicembre 2015),
- Valle Stura (D.G.R. n. 67-2766 del 29 dicembre 2015),
- Valle Susa e Val Sangone (D.G.R. n. 31-3150 dell'11 aprile 2016);

- il comma 9 del richiamato articolo 15 della l.r. n. 11/2012 dispone che se le procedure di liquidazione non si concludono entro 90 giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale e che conseguentemente la D.G.R. n. 34-3151 dell'11 aprile 2016 ha nominato i commissari regionali per la conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane: Alta Langa, Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Valli Grana e Maira, Alto Tanaro Cebano Monregalese, del Pinerolese, Valle Stura, Valli del Monviso, Val Sessera, Valle Mosso e Prealpi biellesi, del Verbano e Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona;

- entro il 30 giugno 2016 la Giunta regionale ha autorizzato l'ulteriore corso del riparto formulato dai commissari delle Comunità montane: Valli dell'Ossola, Langa Astigiana-Val Bormida e Alpi del Mare;

- per le rimanenti 5 comunità montane (Terre del Giarolo, Appennino Aleramico Obertengo, Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, Alto Canavese, Valli Orco e Soana) sussistono

situazioni che non consentono di provvedere alla stesura definitiva dei piani di liquidazione e riparto o comunque di procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 15, comma 6.

Rilevata pertanto la necessità di prorogare gli incarichi (già conferiti e prorogati da ultimo con i decreti presidenziali sopra richiamati, che si approssimano alla scadenza) dei commissari:

a) il cui piano di riparto è stato approvato entro il 30 giugno 2016, laddove devono ancora completarsi i 90 giorni necessari allo svolgimento delle attività di liquidazione (Valle Susa e Val Sangone, Valli dell'Ossola, Langa Astigiana – Val Bormida e Alpi del Mare);

b) per i cui piani di riparto non sia ancora stato adottato il provvedimento di cui all'art. 15, comma 6 (Terre del Giarolo, Appennino Aleramico Obertengo, Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, Alto Canavese, Valli Orco e Soana);

ritenuto opportuno conseguentemente integrare il numero 13) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013 (come già integrato con D.G.R. n. 33-808 del 22 dicembre 2014 e con D.G.R. n. 80-2688 del 21 dicembre 2015) stabilendo che la durata degli incarichi commissariali, nei casi individuati al punto precedente e in scadenza al 30 giugno 2016, è prorogabile fino al 30 settembre 2016, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure di liquidazione previste dall'articolo 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012;

ritenuto opportuno disporre che, nel periodo di proroga e fino al termine dell'incarico, il compenso mensile da corrispondere ai Commissari (calcolato nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare dell'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella complessiva della comunità montana di riferimento) è ridotto del cinquanta per cento, in linea con quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 52-5890, punto 15);

visto l'articolo 15, comma 4, della l.r. 11/2012, a norma del quale le spese afferenti all'attività dei commissari sono a carico della liquidazione;

dato atto che, come già stabilito con D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, le proposte per l'adozione dei decreti presidenziali di nomina ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 11/2012 sono formulate congiuntamente dall'Assessore agli Enti Locali e dall'Assessore allo Sviluppo della Montagna;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- per le motivazioni esposte in premessa, di prorogare gli incarichi, già conferiti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 e successivamente prorogati, in scadenza al 30 giugno 2016, dei commissari:

a) il cui piano di riparto è stato approvato entro il 30 giugno 2016, per completare i 90 giorni necessari allo svolgimento delle attività di liquidazione,

b) per il cui piano di riparto non sia ancora stato adottato il provvedimento di cui all'art. 15, comma 6);

- di integrare conseguentemente il punto 13) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013 (come già integrato con D.G.R. n. 33-808 del 22 dicembre 2014 e D.G.R. n. 80-2688 del 21 dicembre 2015), stabilendo che la durata degli incarichi commissariali nei casi sopra individuati, in scadenza al 30 giugno 2016, è prorogabile fino al 30 settembre 2016, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure di liquidazione previste dall'articolo 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012;

- di stabilire, in linea con quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 52-5890, punto 15), che nel periodo di proroga e fino al termine dell'incarico, il compenso mensile da corrispondere ai Commissari (calcolato nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare dell'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella complessiva della comunità montana di riferimento) è ridotto del cinquanta per cento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)